



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 160
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **RIDETERMINAZIONE DELLE TARiffe RELATIVE AL SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI SELLA GIUDICARIE CON DECORRENZA DALL'ANNO EDUCATIVO 2026/2027.**

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **20.00** si è riunita la Giunta Comunale, nella sede comunale di Piazza Cesare Battisti 1, nella sala delle riunioni

Con le seguenti partecipazioni ed assenze:

COMPONENTE		CARICA	PRESENTE	ASSENTE
COGNOME	NOME			
BAZZOLI	FRANCO	SINDACO	X	
AMISTADI	ANDREA	VICESINDACO	X	
FERRARI	ALBERTO	ASSESSORE	X	
VALENTI	IRENE	ASSESSORE	X	
VIVIANI	PAOLO	ASSESSORE		X

Assiste la Segretaria comunale dott.ssa Lara Fioroni

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Franco Bazzoli, avendo già aperta la seduta e assumendone la presidenza, introduce la trattazione dell'argomento indicato in oggetto

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI SELLA GIUDICARIE CON DECORRENZA DALL'ANNO EDUCATIVO 2026/2027.

Premesso:

- che il Comune di Bondo, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 25 maggio 2009, ha istituito il servizio di nido d'infanzia comunale e che il Comune di Sella Giudicarie sostituisce a tutti gli effetti ed in tutti i rapporti i Comuni che in esso si sono fusi e pertanto sostituisce anche l'ex Comune di Bondo nella gestione di tale servizio (che peraltro era già gestito in convenzione tra gli ex Comuni di Bondo, Breguzzo, Roncone e Lardaro);
- che tale servizio è aperto in via principale ai residenti nel Comune di Sella Giudicarie, ma che è prevista la possibilità di estendere l'utilizzo dello stesso anche a Comuni limitrofi, per cui sono state stipulate nel tempo diverse convenzioni che consentono anche ai bambini di altri Comuni, in caso di disponibilità di posti, di frequentare il nido d'infanzia;
- che il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale qualificato che concorre alla crescita ed alla formazione dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, valorizzando la centralità della famiglia e facilitando la conciliazione da parte dei genitori del tempo dedicato al lavoro e di quello dedicato ai figli in un quadro di sostegno delle pari opportunità, anche al fine di prevenire forme di emarginazione derivanti da particolari condizioni di svantaggio economico, psico-fisico, sociale e culturale;
- che i servizi socio-educativi per la prima infanzia si connotano alla stregua di servizi pubblici locali a carattere socio-assistenziale, privi di rilevanza economica ed imprenditoriale, la cui disciplina è demandata, nell'ambito dell'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige, alla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.

Evidenziato:

- che l'art. 10, comma 1, della L.P. 12 marzo 2002, n. 4 “*Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia*”, così come sostituito dall'art. 10 della L.P. 19 ottobre 2007, n. 17, dispone che i Comuni definiscono i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche e patrimoniali delle famiglie, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3 e dall'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, relativi alla valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi;
- che con la deliberazione della Giunta comunale di Bondo n. 64 del 22 settembre 2009 si è proceduto pertanto a determinare le rette iniziali per la frequenza al nido d'infanzia comunale e le relative modalità applicative, tenendo conto dei criteri e delle modalità stabiliti dal regolamento di gestione dell'asilo nido approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Bondo n. 20 del 30 giugno 2009 e che con successive deliberazioni si è provveduto ad adeguare le tariffe inizialmente previste alle nuove esigenze sopravvenute;
- che con la deliberazione n. 262 del 17 febbraio 2011, avente ad oggetto “*Direttive agli enti locali per l'adozione del sistema tariffario ICEF per i servizi socio educativi prima infanzia di cui alla L.P. 12 marzo 2002, n. 4 e ss.mm.*”, la Giunta provinciale di Trento, visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali, ha adottato gli elementi variabili da considerare nella valutazione della condizione economica familiare ai fini dell'accesso alle agevolazioni tariffarie per il servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui alla L.P. n. 4/2002 succitata, precisando che gli oneri derivanti dall'applicazione del sistema tariffario ICEF sono interamente a carico del bilancio provinciale;
- che conseguentemente, con la deliberazione della Giunta comunale di Bondo n. 45 del 21 giugno 2011, così come modificata ed integrata con le successive deliberazioni giuntali n. 55 del 12 luglio 2011 e n. 25 del 27 marzo 2012, sono state determinate le tariffe relative alle rette per la frequenza al nido d'infanzia nell'anno educativo 2012/2013 utilizzando tali criteri e che tali tariffe, in assenza di ulteriori variazioni, sono state applicate anche per gli anni educativi successivi;
- che con la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 14 febbraio 2023 è stato rideterminato il regime tariffario relativo al servizio di nido d'infanzia per l'anno educativo 2023/2024 ed i successivi come di seguito indicato:

- una base di calcolo compresa tra € 180,00 (con coefficiente ICEF uguale o inferiore a 0,13) ed € 360,00 (con coefficiente ICEF uguale o superiore a 0,40) per quanto riguarda la quota fissa mensile, dovuta indipendentemente dalle effettive presenze, con scaglioni di € 1,00;
- una quota giornaliera fissa di € 3,00 per ogni giorno di effettiva frequenza, sia per quanto riguarda la frequenza intera che per quanto riguarda l'orario ridotto;
- una quota fissa mensile da corrispondere per l'orario prolungato pari ad € 20,00.

Considerato che il gettito derivante dall'applicazione delle attuali tariffe, a causa del notevole aumento dei costi del servizio (dovuto in particolare alla necessità di aumentare il corrispettivo da porre a base d'asta per la stipula del nuovo contratto di appalto a partire dal 1° settembre 2026), non permette di conseguire l'obiettivo della copertura dei costi dei servizi al quale deve ispirarsi la politica tariffaria dei Comuni ai sensi delle vigenti disposizioni ed in particolare ai sensi dell'art. 9 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36.

Visto il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2026 sottoscritto tra la Provincia autonoma di Trento ed il Consiglio delle autonomie locali in data 24 novembre 2025, il quale prevede che gli enti locali si impegnano a non incrementare le tariffe relative ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, ossia il costo effettivo a carico delle famiglie, ma che è possibile comunque tener conto delle provvidenze statali vigenti e che sono fatti salvi i casi particolari di difficoltà della sostenibilità dei costi del servizio nell'ambito degli equilibri di bilancio, qual'è appunto il caso di questo Comune.

Rilevata pertanto la necessità di adeguare il regime tariffario relativo al servizio di nido d'infanzia comunale e ritenuto, sulla base delle simulazioni predisposte dai competenti uffici comunali ed al fine di permettere un'adeguata copertura dei costi, garantendo nel contempo un livello di spesa sostenibile da parte delle famiglie, di adottare le seguenti nuove tariffe:

- una base di calcolo compresa tra € 250,00 (con coefficiente ICEF uguale o inferiore a 0,13) ed € 450,00 (con coefficiente ICEF uguale o superiore a 0,40) per quanto riguarda la quota fissa mensile, dovuta indipendentemente dalle effettive presenze, con scaglioni di € 1,00;
- una quota giornaliera fissa di € 4,00 per ogni giorno di effettiva frequenza, sia per quanto riguarda la frequenza intera che per quanto riguarda l'orario ridotto;
- una quota fissa mensile da corrispondere per l'orario prolungato pari ad € 40,00.

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione e fatti propri gli atti citati in premessa.

Visto lo Statuto del Comune di Sella Giudicarie in vigore.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

Vista la L.P. 12 marzo 2002, n. 4 “*Ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia*”.

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 “*Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*”.

Visto il “*Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige*”, approvato con la L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Visto il regolamento di gestione dell'asilo nido del Comune di Sella Giudicarie, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 18 ottobre 2018.

Visto il regolamento di contabilità comunale approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 30 dicembre 2019.

Visto il Regolamento organico e di organizzazione del personale, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 20 luglio 2023 e ss.mm.;

Visto il documento unico di programmazione 2025-2027 approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 28 novembre 2024 e ss.mm.

Visto il bilancio di previsione per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 ed i relativi allegati, approvati con la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 30 dicembre 2024 e ss.mm.

Visto il piano esecutivo di gestione per gli esercizi finanziari del triennio 2025/2027, adottato con la deliberazione della Giunta comunale n. 1 dell'8 gennaio 2025 e ss.mm.

Visto il piano integrato di attività e di organizzazione 2025-2027 adottato con la deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 26 febbraio 2025.

Ritenuto necessario procedere alla rideterminazione del regime tariffario relativo al servizio di nido d'infanzia comunale.

Precisato peraltro che le nuove tariffe verranno applicate soltanto a partire dall'anno educativo 2026/2027 e pertanto con decorrenza effettiva dal 1° settembre 2026.

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 185, commi 1 e 2 e dell'art. 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, il funzionario delegato responsabile della struttura competente ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, nonché parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in qualità di sostituto delegato responsabile del servizio finanziario.

Dato atto altresì che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di comportamento dei dipendenti comunali nella versione vigente.

Appurata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del *"Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige"*, approvato con la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, in quanto propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028.

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell'articolo 53 del *"Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige"*, approvato con la L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Tutto ciò premesso e considerato,
a voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. Di rideterminare, per quanto meglio specificato in premessa, il regime tariffario relativo al servizio di nido d'infanzia gestito dal Comune di Sella Giudicarie, sostituendo con decorrenza dall'anno educativo 2026/2027, e pertanto a partire dal 1° settembre 2026, le tariffe adottate con la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 14 febbraio 2023 con quelle di seguito indicate, mantenendo invariati tutti gli altri criteri:
 - una base di calcolo compresa tra € 250,00 (con coefficiente ICEF uguale o inferiore a 0,13) ed € 450,00 (con coefficiente ICEF uguale o superiore a 0,40) per quanto riguarda la quota fissa mensile, dovuta indipendentemente dalle effettive presenze, con scaglioni di € 1,00;
 - una quota giornaliera fissa di € 4,00 per ogni giorno di effettiva frequenza, sia per quanto riguarda la frequenza intera che per quanto riguarda l'orario ridotto;
 - una quota fissa mensile da corrispondere per l'orario prolungato pari ad € 40,00;
2. Di precisare che le tariffe oggetto della presente deliberazione si applicano anche per gli anni educativi successivi, qualora non intervengano ulteriori disposizioni;
3. Di comunicare le nuove tariffe a tutti i Comuni convenzionati e di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento unitamente al bilancio di previsione 2026/2028;

4. Di dichiarare la presente deliberazione, a voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, essendone l'adozione propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028;
5. Di dare atto che sul presente provvedimento non sussistono, né nei confronti dei Funzionari che hanno espresso i pareri né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, nella versione vigente;
6. Di dare evidenza al fatto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale, ai sensi dell'art. 183 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (ricorso alternativo col precedente).

Il presente verbale viene unito il parere di regolarità tecnico amministrativa e contabile

Sottoscritto Digitalmente, il Sindaco Franco Bazzoli

Sottoscritto Digitalmente, il Segretario comunale Dott.ssa Lara Fioroni

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

La Segreteria comunale – dott.ssa Lara Fioroni (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.